

**CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
di
TRENTO E ROVERETO**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
ANNI 2023-2025**

Adottato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, in data 12 gennaio 2023.

– SEZIONE I –

1. Il sistema di prevenzione della corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. In tal senso, è intervenuta anche, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il "daspo" a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 (PNA 2013), come aggiornato dalla medesima Autorità con la determina 12 ottobre 2015, n. 12 (agg. PNA 2015) e con il PNA 2016 (delibera 3 agosto 2016, n. 831), aggiornato con la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 (agg. PNA 2017) e con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (agg. PNA 2018), la nozione di corruzione che si assume nel sistema di prevenzione dettato dalla predetta normativa, fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nelle diverse edizioni del PNA ricomprende, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l'ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: "la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli."

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione stessa, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) elaborato tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. "FOIA" – freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con la conseguente previsione nei PTPC di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza (il nuovo acronimo diviene "PTPCT").

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi

che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPCT contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al RPCT;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management, ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell'azione amministrativa
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)".

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i

relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016. L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha istituito il Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO), che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il PIAO deve contenere:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

- il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi.

La normativa prevede, comunque, l'adozione di un PIAO semplificato per le amministrazioni pubbliche con meno di 50 dipendenti. Nelle more dell'eventuale adozione del PIAO, si ritiene opportuno adottare il presente piano, in costanza della vigenza delle norme che prescrivono gli adempimenti di prevenzione della corruzione, ancora non integrate con la disciplina del PIAO, tuttavia, codesto Ente non è tenuto alla predisposizione del PIAO in quanto ordine professionale non riconducibile all'elenco di all'art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001 come chiarito dalla nota ANAC n. 2022-0088372 del 31 ottobre 2022.

2. L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali ("CND") e il PTPCT 2022-2024 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto ("CNDTR").

L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti.

Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, è stato espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa.

Agli ordini e ai collegi professionali, peraltro, è dedicata un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

In tale contesto normativo e degli atti di indirizzo ANAC, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. "normativa anticorruzione" alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto ("CNDTR") ha proceduto all'approvazione annuale dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPCT) dal 2015 in poi. I predetti atti di pianificazione, subito pubblicati sul sito web istituzionale del CNDTR (<https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/>) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sono stati a suo tempo elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia. Sin da allora si è rilevato, peraltro, come il CNDTR fosse da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività.

Con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021, l'ANAC è intervenuta con proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali. In tal senso, è stata definita la "compatibilità" di alcuni obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. n. 33/2013 (si veda la successiva sezione dedicata alla Trasparenza) e sono state fornite indicazioni circa la stesura del piano di prevenzione della corruzione.

In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda la predisposizione del PTPCT, la delibera ANAC n. 777/2021 prevede che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza;
- nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Le predette indicazioni sono rivolte a tutti i Consigli distrettuali notarili, atteso il fatto che tutti non raggiungono la soglia dimensionale dei cinquanta dipendenti.

La violazione delle misure previste nel PTPCT è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- a) nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CNDTR, il Consiglio delibera i provvedimenti da adottare, su segnalazione del RPCT;
- b) nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente PTPCT, si configura una ipotesi di illecito disciplinare. In tal caso, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare;
- c) nel caso di ipotizzata violazione da parte di un soggetto esterno all'Ente, verranno attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del

contratto e del risarcimento del danno;

- d) nel caso di ipotizzata violazione da parte di membri delle Commissioni, nominati dal Consiglio, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare.

3. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto.

3.1. Analisi del contesto esterno e istituzionale - Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto ("CNDTR")

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il Consiglio Notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri, secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel Distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno, infatti, scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovare le cariche.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nei due distretti riuniti. Esso, alla data di approvazione del presente Piano, è composto dai seguenti Notai:

- Presidente: Marco Poma
- Segretario: Nicoletta Anderloni
- Tesoriere: Raffaele Greco
- Consigliere: Alessandro Franco
- Consigliere: Donato Narciso
- Consigliere: Cristiana Franceschetti
- Consigliere: Martina D'Agostino
- Consigliere: Erika Porfido
- Consigliere: Silvia Mutschlechner

- Il CNDTR:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti o della Cassa Nazionale del Notariato, il proprio parere, rispettivamente, sulle materie attinenti al notariato o sul possesso dei requisiti pensionistici;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, se richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- svolge attività di formazione, aggiornamento e divulgazione;
- esprime la congruità sulle parcelle presentate dai notai rispetto alla normativa vigente;
- rilascia i permessi di assenza.

Il CNDTR vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577 e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte di un notaio iscritto al CNDTN, quest'ultimo promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 (recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"), dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina del Triveneto ("COREDI").

3.2. Analisi del contesto interno - Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CNDTR.

Nell'ambito del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal Consiglio in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

L'attuale assetto organizzativo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto prevede unicamente un ufficio di Segreteria, al quale sono applicati tre dipendenti, destinati a coadiuvare il

Consiglio medesimo, ed in particolare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nello svolgimento delle attività istituzionali e di supporto.

4. Il PTPCT del CNDTR.

4.1. Inquadramento generale.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (o “generali” - fissate per legge o “suggerite” dal PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l’organizzazione dell’ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l’ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un’adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l’ente.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Alla mappatura dei processi consegue l’identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l’individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’ente. L’analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio può essere rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la “pericolosità” per l’ente.

Secondo il PNA 2019, l'Allegato 1 costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

Nell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, piuttosto che quantitativo nella valutazione del rischio. Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, possono non prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree obbligatorie e generali (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente ed alle attività proprie del medesimo.

Il presente PTPCT ha validità triennale (2023-2025) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, ponendosi in continuità con il precedente piano.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, viene aggiornato annualmente ed è finalizzato, tra l'altro a:

- ✓ determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- ✓ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- ✓ assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- ✓ coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto;
- i componenti di qualsiasi organo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, comunque denominato;
- il personale del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ("RPCT") propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- ✓ da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che

- comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- ✓ da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
 - ✓ dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
 - ✓ dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
 - ✓ dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (comprensivo della sezione trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Referente comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
- ✓ nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC. In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

4.2. Le Aree di rischio specifiche nel CNDTR.

A seguito di una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, così come dai Consigli nazionali delle professioni, l'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (di approvazione del PNA 2016), ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate dalla stessa ANAC, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione. Come è ovvio, una tale individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione necessita di essere contestualizzata, così come è avvenuto nel presente PTPCT, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della professione notarile.

Le aree di rischio specifiche individuate dall'ANAC sono quelle de:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nei limiti dello svolgimento di tale attività da parte del CNDTR a seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle suddette tre aree di rischio, si riporta di seguito l'elenco dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione proposte in termini generali dall'ANAC, del quale si è operata una specifica e concreta valutazione di pertinenza, alla luce della disciplina propria dell'ordinamento notarile e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni del CNDTR, in particolare ai fini dell'adozione delle più opportune e congruenti misure di prevenzione.

4.2.1. Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua dei Notai è il "Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai" ("Regolamento"), approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l'11 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Con riferimento alla presente area di rischio, l'ANAC si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

- a) esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- d) organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Con specifico riguardo al CNDTR, non appaiono pertinenti i suddetti processi di cui alle lettere a), b) e c), dal momento che ogni competenza in merito all'esame ed alla valutazione delle domande di autorizzazione degli "enti terzi", diversi dai CND, erogatori di corsi di formazione (processo sub lett. a) è esclusivamente in capo al CNN e non al CNDTR, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che al riguardo prevede peraltro che *"Il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso"* sul rilascio dell'autorizzazione; anche il processo (sub lett. b) di esame e di valutazione delle offerte formative e di attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti, non compete al CNDTR ma solo al CNN, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento; ugualmente in merito alla vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (processo sub lett. c), ogni competenza e responsabilità è in capo al CNN, come prevede l'art. 5 del Regolamento, ai sensi del quale *"Il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione. E' motivo di revoca o riduzione dei CFP attribuiti la non corrispondenza dell'evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati."*

Di conseguenza, sono estranei al CNDTR i possibili eventi corruttivi previsti dall'ANAC con riferimento ai suddetti primi tre processi a rischio (ossia: alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione).

Poiché, invece, il CNDTR possono promuovere attività formative per le quali presentare al CNN domanda di riconoscimento di Crediti Formativi Professionali ("CFP"), assume per esso rilievo il processo di rischio sub lett. d) concernente l'organizzazione e lo svolgimento di tali eventi formativi e, conseguentemente, anche il possibile evento corruttivo da ravvisarsi nella inefficiente organizzazione e svolgimento di dette attività formative, ferma restando la significativa mitigazione del rischio sia del processo che dell'evento in esame già assicurata dall'attività di controllo e vigilanza in capo al CNN, di cui si è detto, nonché dalle misure di prevenzione che, al riguardo, lo stesso CNN è tenuto ad adottare.

In particolare, nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento da parte del CNDTR degli eventi formativi per i quali il CNN avesse eventualmente concesso il riconoscimento di CFP, occorrerà porre attenzione alle attività, previste in capo al CNDTR per i notai ad esso iscritti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento, di rilascio dell'attestato di partecipazione ai notai interessati, recante indicazione del numero di CFP autorizzati, di invio al CNN il giorno successivo all'evento dell'elenco dei partecipanti effettivi, nonché di registrazione nella Banca Dati dei CFP del CNN dei CFP risultanti dagli attestati presentati dai notai iscritti al CNDTR e di conservazione degli attestati stessi.

In linea con le indicazioni dell'ANAC, a tale ultimo riguardo, configurano appropriate misure di prevenzione:

- 1) controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal CNN e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo CNDTR rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del CNN dallo stesso CNDTR, nonché le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNN dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo CNDTR;
- 2) l'introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del CNDTR, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.

4.2.2. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.

Pur trattandosi di attività amministrativa, a seguito dell'abrogazione delle tariffe notarili, ormai residuale, l'area di rischio in esame necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Possono al riguardo essere considerati i seguenti eventi rischiosi: i) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, legata alla normativa vigente in materia; ii) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; iii) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

All'esito della istruttoria compiuta da un Consigliere, il CNDTR approva collegialmente la liquidazione. Il CNDTR verificherà inoltre la fattibilità di una raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di

congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

4.2.3. Indicazione di notai per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio in questione riguarda, secondo l'ANAC, tutte le ipotesi in cui il CNDTR è interpellato da soggetti pubblici o privati per la nomina, a vario titolo, di notai ai quali conferire incarichi.

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Il tema è particolarmente sensibile.

Potrebbero verificarsi casi di condotte da parte dei notai iscritti al CNDTR deontologicamente censurabili, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi.

4.2.4. La scelta di professionisti, consulenti, fornitori.

La scelta di professionisti, consulenti e fornitori avviene nel rispetto del codice degli appalti pubblici (D.lgs.18 aprile 2016 n.50) e delle linee guida dell'ANAC.

Nei casi, che ci riguardano, trattandosi di affidamenti di importo sotto la soglia prevista dall'art.35 del codice appalti (Euro 40.000,00), il CNDTR si avvale della procedura semplificata prevista dall'art.36 del citato codice.

In ogni caso, gli affidamenti avvengono nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Gli affidamenti ai medesimi professionisti, talora in parziale deroga al criterio di rotazione, sono giustificati, in particolare per gli avvocati, dalla peculiarità delle materie trattate (disciplinare notarile e diritto amministrativo nel particolare settore ANTITRUST) richiedente un alto grado di specializzazione, dalla soddisfazione per l'opera svolta nell'espletamento degli incarichi pregressi e dal contenimento dei costi.

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ("RPCT") del CNDTR.

L'ANAC si è espresso nel senso che, nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i colleghi professionali siano privi di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze o in un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. Tale ultima precisazione, porta ad escludere le figure di Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere.

RPCT è stato nominato il Notaio Alessandro Franco, consigliere di codesto CND.

Ai sensi della legge n. 190/2012, il RPCT verifica l'efficacia, l'attuazione e l'idoneità del presente PTPCT che ha proposto per l'approvazione al Consiglio del CNDTR e ne propone l'eventuale modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT, adottato dal Consiglio, viene pubblicato, a

cura del RPCT, sul sito istituzionale del CNDTR e viene trasmesso al RPCT del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il RPCT dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b, legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012). Attesa l'esiguità del personale del CNDTR tale misura è, peraltro, al momento non attuabile, salvo proroghe a gennaio per gli anni 2021 e 2022, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica altresì sul sito istituzionale del CNDTR, nella sezione "Amministrazione trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio del CNDTR.

6. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Al fine di effettuare la costante mappatura dei processi del CNDTR e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del RPCT.

Come si è detto, i processi del CNDTR sono distinti in due macro-aree di attività:

- area dei processi istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CNDTR in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- area dei processi strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono processi istituzionali:

- ✓ l'attività di vigilanza;
- ✓ l'azione disciplinare;
- ✓ l'attività formativa;
- ✓ l'iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile;
- ✓ il rilascio certificazioni avvenuta pratica;
- ✓ l'iscrizione a Ruolo dei Notai;
- ✓ il rilascio permessi di assenza;
- ✓ la validazione parcelle dei Notai.

Ai processi strumentali afferiscono quelli riconducibili alle seguenti aree di rischio:

- ✓ la gestione e il reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- ✓ l'acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- ✓ il conferimento di incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- ✓ la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- ✓ l'attività di archivio e protocollo.

6.1. La metodologia utilizzata

Si è proceduto alla rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per ognuna delle sotto-aree e dei processi individuati nelle due “macro aree” di attività istituzionali e strumentali. Per la valutazione del rischio è stata adottata la modalità di analisi suggerita nell’Allegato 1 al PNA 2019, privilegiando un approccio qualitativo piuttosto che numerico e applicando il c.d. “principio di precauzione”, mutuando anche la metodologia proposta nel PTPCT del Consiglio Nazionale del Notariato.

La scala di valori associata ai predetti indicatori è stata: ALTO/MEDIO/BASSO.

Successivamente, è stato identificato un rischio corruzione per ogni singolo processo. A tale rischio sono stati associati i valori della probabilità che esso si verifichi (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA) e quelli relativi all’impatto che esso avrebbe qualora si verificasse (ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO). Nella declinazione di tali valori si è tenuto conto degli indicatori di processo e del “pressing dei controlli” (cioè l’efficacia di tali controlli) già attivi sui processi. Ad ogni rischio è stata associata una misura “ulteriore” oltre alle misure obbligatorie (trasversali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine di adozione delle misure ulteriori è la fine del 2023.

Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all’attività di monitoraggio che è stata svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT.

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di prevenzione “trasversali” che interessano più processi.

7. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- ✓ l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nella specifica Sezione per la trasparenza e l’integrità);
- ✓ l’adozione di un codice di comportamento settoriale;
- ✓ la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- ✓ la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione;
- ✓ la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- ✓ la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- ✓ la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- ✓ l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- ✓ l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- ✓ l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- ✓ la verifica dei rapporti tra il CNDTR e i soggetti che con lo stesso si relazionano;
- ✓ la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l’informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell’ente e la

riduzione del rischio di “blocchi” non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

7.1. Codice di comportamento

Il CNDTR, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio “Codice di comportamento” il cui testo è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del CNDTR (<https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/>).

In ossequio alle indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 177/2020 recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, si valuterà un eventuale aggiornamento del Codice di comportamento tuttora vigente.

7.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il *whistleblowing*

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), al fine di consentire l'emersione di fattispecie di illecito commesse all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha ulteriormente inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta considerazione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti segnalanti o ne rilevano impropriamente l'identità. Essa si inserisce quindi nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, “whistleblower”).

Infatti, se da un lato la figura del “whistleblower” si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto ai fenomeni corruttivi (posto che, operando all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori opportunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima analisi, un'adeguata tutela del “whistleblower” si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di *mala gestio*. Con la legge 179 del 2017 il Legislatore si è proposto quindi l'obiettivo di assicurare una tutela efficace del soggetto che segnala l'illecito non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello privato, seppure in termini e con modalità differenti.

L'ANAC ha adottato le nuove linee guida per la gestione delle segnalazioni (delibera n. 469/2021) con le quali ha fornito indicazioni attuative della normativa vigente. Il CNDTR prevede che sia compito del RPCT accertare che il segnalante, sia egli dipendente dell'Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) o altro soggetto che per esso fornisce servizi, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il provvedimento, nel tutelare il “whistleblower”, prevede fra l'altro che il dipendente che segnala

illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Il RPCT accerta pertanto che chi segnala illeciti, sia egli dipendente del CNDTR o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al RPCT, alla Corte dei Conti, all'autorità giudiziaria e all'ANAC.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CNDTR garantisce per la segnalazione di illeciti:

- la tutela all'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT.

Non sono ammesse segnalazioni anonime. Dette segnalazioni possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPCT o degli altri organi competenti. È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CNDTR ha adottato un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del CNDTR (<https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/>).

7.3. La rotazione del personale

Ove possibile e necessario, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CNDTR e delle professionalità esistenti, nonché tenuto conto del modestissimo numero (due) di dipendenti, il RPCT proporrà al CNDTR eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione. Come già indicato, attesa l'esiguità del personale del CNDTR tale misura non è al momento attuabile.

7.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio del CNDTR e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CNDTR si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CNDTR, gli eventuali futuri dirigenti,

i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente.

7.5. *Pantouflage/Revolving doors*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto e rilevato che attualmente non vi sono dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CNDTR con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, si prevede che i futuri ed eventuali contratti di assunzione del CNDTR dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CNDTR, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che, nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

7.6. L'astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CNDTR, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, ritengano di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interessi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Direttore

Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività idonea a configurare un conflitto di interessi anche solo potenziale.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal CNDTR.

Sul punto l'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto

di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Sulla base di tali previsioni, l'ANAC ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di linee guida ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche (linee guida n. 15/2019, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»).

Al fine di adottare idonee misure di prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi, i dipendenti del CNDTR che svolgono il ruolo di RUP o intervengono in procedimenti amministrativi con ruoli tali da poter influenzare la manifestazione della volontà dell'ente, devono presentare idonea autocertificazione che attesti l'assenza di cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, oltre a tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente e dagli atti interni del CNDTR.

7.7. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- ✓ della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- ✓ dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- ✓ di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CNDTR.

7.7.1. Responsabile Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

Nel CNDTR il responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA) è il Consigliere Cristiana Franceschetti.

Il RASA provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei dati riferiti al CNDTR nell' Anagrafe unica delle stazioni appaltanti gestita dall'ANAC.

7.8. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati;

- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

7.9. Rapporti tra il CNDTR e i soggetti che con lo stesso si relazionano.

Il CNDTR, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti del CNDTR.

A tal fine, i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compileranno apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesterà l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

7.10. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

Il RPCT pianifica, di concerto ed in collaborazione con il CNN, lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio", mentre tutto il personale sarà, comunque, coinvolto in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CNDTR.

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica, il CNDTR assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPCT le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPCT;
- per il personale già in servizio, il PTPCT verrà loro notificato tramite posta elettronica e mediante l'affissione di apposito avviso nei locali del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto;
- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati.

Nel corso del 2022 è stata svolta la formazione generalista ai dipendenti per mezzo di video-lezioni registrate, con specifici approfondimenti riservati al RPCT, presso il CNN per quest'ultimo.

8. Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

9. Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT.

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT è annuale.

Il RPCT provvede al monitoraggio infra-annuale delle misure iscritte nell'Allegato 1 al presente piano e ne verifica la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei rischi identificati e valutati, ai quali vengono associate.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito web del CNDTR una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC. La relazione per il 2022, come previsto dal già citato comunicato dell'ANAC, è stata pubblicata entro il 31 gennaio 2023.

- SEZIONE II -

10. Trasparenza.

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'ANAC ha raccomandato, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

La principale novità del d.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'averne significativamente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione. La trasparenza riguarda quindi ora tanto la pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, quanto l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all'organizzazione e all'attività svolta.

L'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti

dall'ordinamento.

Il CNDTR intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza, nella misura più ampia raccomandata dall'ANAC, consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Con la già citata delibera n. 777 del 2021, l'ANAC ha rilevato la non compatibilità dei seguenti obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi professionali:

- art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- art. 29, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", co. 2;
- art. 31, "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- art. 38, "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", co. 2;
- art. 39 "Pianificazione e governo del territorio";
- art. 40 "Informazioni ambientali".

Sono stati, inoltre, sono stati rivisti ed ampliati per la pubblicazione dei seguenti dati:

- art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;
- art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato;
- art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
- art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo;
- art. 32, co. 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi;
- art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati.

10.1. Il responsabile per la trasparenza.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CNDTR degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio del CNDTR e all'ANACi casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT provvede all'aggiornamento anche della presente Sezione Trasparenza del PTPCT, all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

Gli organi, i dirigenti, ove previsti, i referenti dei settori, ove individuati, del CNDTR garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il

RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale del CNDTR delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

1. CIG;
2. l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni, ove del caso, siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tali strumenti.

Gli organi, i dirigenti del CNDTR (ove previsti) e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni organizzative interne del Consiglio, ove individuati, costituiscono la "rete dei referenti per la trasparenza" e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

10.2. Compiti del CNDTR

Il CNDTR, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nella Sezione Trasparenza del PTPCT e redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il CNDTR ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

10.3. Processo di attuazione del PTPCT Sezione Trasparenza

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CNDTR. Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il RPCT e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del RPCT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio. I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal CNDTR, su proposta del RPCT, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il RPCT svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la

trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

10.4. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del CNDTR è <https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/>.

All'interno di esso è consultabile la sezione "Amministrazione trasparente", in cui il CNDTR assolve gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il CNDTR è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell' Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2013.

10.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web <https://www.consiglionotariletrentorovereto.it/> rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

10.6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, il d. lgs. n. 97/2016 ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile". Il CNDTR pubblica le categorie dei dati censiti nella tabella seguente, all'interno della sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", sulla base di una valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2 bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) condotta con riferimento alla propria attività istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del D.L. 101/2013).

10.7. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Non essendo prevista negli ordini professionali la figura degli organismi indipendenti di valutazione e o di strutture analoghe, il RPCT attesta annualmente il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione (secondo le indicazioni dell'ANAC) e sottopone il modello di attestazione al Consiglio.

L'attestazione viene successivamente pubblicata nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

10.8. Accesso civico semplice.

L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CNDTR inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, al RPCT attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica alla c.a. RPCT all'indirizzo:

consigliotrentorovereto@notariato.it Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

2. invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, Piazza Silvio Pellico n. 5 – c.a. RPCT.

Il RPCT è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito del CNDTR i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso.

10.9. Accesso civico generalizzato.

L'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria è disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 ("decreto trasparenza"). Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata, in particolare, nel novellato art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. L'intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell'art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive,

nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto n. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice". L'accesso civico semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempimento.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

Nel rinviare alla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 per quanto concerne le esclusioni ed i limiti all'accesso generalizzato, quest'ultimo può essere esercitato nei confronti del CNDTR secondo le seguenti modalità:

- a) con nota scritta firmata e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente all'ufficio che detiene i dati o i documenti ai quali si chiede di accedere;
- b) con nota scritta firmata e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente alla segreteria del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto Piazza Silvio Pellico n. 5, Trento -, oppure con e-mail all'indirizzo consigliotrentorovereto@notariato.it (sempre

unitamente a fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica, avente ad oggetto "ACCESSO CIVICO - RICHIESTA ESERCIZIO POTERE SOSTITUTIVO" all'indirizzo: consigliotrentorovereto@notariato.it. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto Pizza Silvio Pellico n. 5, 38100 Trento.

Nel CNDTR il titolare dell'esercizio del potere sostitutivo è il Consigliere Notaio Nicoletta Anderloni.

10.10. Registro degli accessi

Come previsto nelle linee guida ANAC n. 1309/2016, il CNDTR pubblica e aggiorna un registro degli accessi civici semplici e generalizzati.